

COLLEGIO DI ROMA – DEC. N. 9330/17 – PRES. MASSERA – REL GRECO
Finanziamento – mutuo – surroga – ritardo – responsabilità dell’intermediario –
risarcimento (d.lgs. 385/93, art. 120 quater)

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di aver richiesto, in data 31.7.2015, ad un istituto subentrante la surrogazione del mutuo stipulato con l’odierna resistente, il quale già lo stesso giorno avviava i colloqui interbancari invitando la resistente a fornire il conteggio estintivo.

La data di perfezionamento della procedura di surrogazione - confermata dall’intermediario con mail inviata al notaio incaricato per la stipulazione del nuovo mutuo - veniva prevista per il 18.9.2015.

Alla data fissata, tuttavia, il procuratore dell’odierna resistente non compariva e la stipulazione veniva differita al 19.10.2015; ma anche in tale data il suddetto procuratore non compariva. Pertanto il giorno stesso il ricorrente si recava presso un’altra filiale dell’odierna resistente e, con l’assistenza della direttrice, riusciva a perfezionare la procedura di surrogazione.

In considerazione di tali circostanze, il ricorrente ha inviato reclamo all’intermediario resistente lamentando la tardività della definizione della procedura di surrogazione (82 giorni), chiedendo il risarcimento del danno per un importo complessivo di € 3.232,32. Tale richiesta veniva reiterata innanzi a questo Arbitro, per la minor somma di euro 2.134,88 avendo già incamerato nelle more la somma di euro 1.097,44.

Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario ha rilevato che, in data 24.8.2015, non ricorrendo alla convenzionale procedura di colloquio interbancario, il nuovo finanziatore ha formalizzato via mail la richiesta di surrogazione del ricorrente, richiedendo contestualmente il conteggio estintivo.

Il perfezionamento della procedura di surrogazione, “per un disguido dovuto alla tipologia di atto da porre in essere”, è stato differito al 19.10.2015, giorno in cui effettivamente si concludeva.

In considerazione di tali accadimenti, nel riscontrare il reclamo presentato dal ricorrente, l’intermediario ha riconosciuto un ritardo pari a 26 giorni (considerando dies a quo il 24.8.2015) e ha proposto al ricorrente la corresponsione di un ristoro pari ad € 903,50.

In considerazione della presentazione del ricorso – che implicava la mancata accettazione della proposta avanzata - l’intermediario ha provveduto ad accreditare sul c.c. del ricorrente la somma di € 1.097,44 (comprensiva del ristoro per il ritardo e del contributo alle spese procedurali), fornendo evidenza contabile del pagamento.

In considerazione di ciò, la resistente ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.

DIRITTO

La questione odiernamente sottoposta all’attenzione di questo Collegio verte sulla lamentata tardività del perfezionamento della procedura di surrogazione, ex art. 120-quater, comma 7 Tub.

In merito, l’intermediario non contesta né la sussistenza del ritardo né l’imputabilità a sé dello stesso – che sarebbe dovuto ad “un disguido dovuto alla tipologia di atto da porre in essere” – ma vi è una differente individuazione del dies a quo, rilevante ai fini del quantum da riconoscere al ricorrente.

Al riguardo, il ricorrente considera dies a quo il 31.7.2015 e produce, a tal fine, la missiva con cui la resistente gli ha comunicato il conteggio estintivo, che risulta emesso in considerazione della richiesta dell’altro intermediario, pervenuta proprio in data 31.07.2015.

Al contrario, l’intermediario considera quale dies a quo il 24.8.2015, producendo a tal fine una comunicazione ricevuta in pari data dal nuovo finanziatore, a mezzo mail.

Tanto premesso, questo Collegio ritiene di rilevare che, come già in precedenza espresso, il momento da cui far decorrere il termine prescritto per il perfezionamento della procedura di surrogazione deve essere individuato nella “data in cui il cliente chiede al mutuante

surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo (Collegio di Roma, decisione n. 3462 del 14.4.2016; conformi, ex multis, Collegio di Milano, decisione n. 2666 del 23.3.2016; Collegio di Roma, decisione n. 7088 dell'11.9.2015; Collegio di Roma, decisione n. 4979 del 19.6.2015; Collegio di Napoli, decisione n. 3405 del 30.4.2015).

In considerazione della data riportata nel conteggio estintivo inviato dalla resistente e prodotto in atti, deve ritenersi che, nel caso di specie, il dies a quo coincide con la data del 31.7.2015.

Ne consegue che la procedura di surrogazione avrebbe dovuto perfezionarsi il 5.9.2015, vale a dire alla scadenza del 30° giorno lavorativo decorrente "dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo".

Ne discende che il coefficiente del 2% deve essere calcolato sul debito residuo alla data del 5.09.2015.

Volendosi soffermare sull'individuazione del debito residuo in questione, questo Collegio ha già avuto modo di precisare che per "debito residuo" debba intendersi "solo la parte residua del finanziamento al momento della richiesta del conteggio estintivo e che si debba prendere in considerazione esclusivamente il capitale residuo". Questa somma deve essere individuata "in quella corrispondente al trentesimo giorno lavorativo susseguente al dies a quo come sopra individuato, data in cui scade il termine legale per la conclusione del procedimento di trasferimento del mutuo all'intermediario surrogato" (Collegio di Roma, decisione n. 4979 del 19.6.2015; conformi, ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 7088 del 11.9.2015; Collegio di Napoli, decisione n. 3405 del 30.4.2015).

Nel caso di specie, risultano agli atti i conteggi estintivi riferiti al 18.9.2015 (data originaria di stipulazione del nuovo mutuo) ed al 19.10.2015 (data effettiva della stipulazione). Il "capitale residuo", rilevante ai fini risarcitori, dovrebbe invece essere quello sussistente alla data di scadenza del termine normativo di 30 giorni lavorativi (5.9.2015), non quantificabile sulla base della documentazione versata in atti.

A tale importo, poi, andrà detratto quello eventualmente già percepito dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo pari al 2% del capitale residuo alla data del 5 settembre 2015, con interessi legali dalla data del reclamo al saldo (...omissis...)